



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott.ssa Maria Mura

Presidente

Dott. Andrea Bernardino

Giudice

Dott. Nicola Caschili

Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 131+209/2017 delle istanze di fallimento,

per la dichiarazione del fallimento di

██ c.f./p.i.
03147340925, in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Portoscuso, non costituita

proposta da

████████████████████ e più

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 9.5.2017, gli istanti, già dipendenti della ditta convenuta, ne hanno chiesto il fallimento in forza di crediti di lavoro portati in titoli giudiziari definitivi, per un importo complessivo di oltre 30.000,00 euro.

L'istanza di fallimento ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 15, c. 3 l.f., secondo la formulazione introdotta dall'art. 17, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in l. 221/2012 applicabile ai procedimenti introdotti dal 1.1.2014.

Il ricorso è stato altresì notificato al socio illimitatamente responsabili ██████████
██████████ risultando dallo storico camerale che ██████████ abbia cessato il rapporto sociale da oltre un anno.

La società convenuta non si è costituita in giudizio.

Su richiesta del tribunale, Equitalia ha prodotto gli estratti di ruolo trasmessi per la riscossione.

2. Ad esito dell'istruttoria, l'istanza di fallimento deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una società commerciale, come tale sottoposta al regime di fallibilità.

Ai sensi dell'art. 1 l.f., l'assoggettamento alla disciplina fallimentare è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi lordi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarato il fallimento, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Dall'esame degli estratti di ruolo, risulta a carico della convenuta un debito verso erario ed altri istituti pari ad € 898.000,00. Pertanto, atteso il superamento della soglia relativa ai suddetti indicatori previsti dall'art. 1 cit., è certo che la convenuta sia in possesso dei requisiti per essere assoggettata alla disciplina fallimentare.

3. La fallenda versa in stato d'insolvenza, di cui è significativo riscontro l'esposizione debitoria nei confronti dei dipendenti ricorrenti, l'infruttuoso esperimenti da parte di alcuni di essi di pignoramento presso terzi, l'ingente debito verso l'erario, nonché la levata di protesti a carico della stessa.

4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 15, ult. c., l. f., che condiziona il fallimento ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00., risultando sufficiente al riguardo richiamare il credito vantato dagli istanti e dall'erario.

5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive di fallibilità, deve essere dichiarato il fallimento della società convenuta e del suo socio illimitatamente responsabile [REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara il fallimento di [REDACTED]
[REDACTED] in persona del legale rappresentante in carica, c.f./p.i. [REDACTED], con sede in Portoscuso, nonché del socio illimitatamente responsabile [REDACTED]
2. nomina il dott. Andrea Bernardino giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Massimo Mannella;
3. ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

ASTE
GIUDIZIARIE.it



4. stabilisce il giorno 15.1.2018, ore 09.00 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal curatore.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 21/09/2017.


IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE







